

REGOLAMENTO INTERNO E NORME DI COMPORTAMENTO

dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

Il presente elaborato è stato predisposto e approvato dall'Organo di Vigilanza, al fine di autoregolamentare il proprio funzionamento. In nessun caso ad alcuna disposizione di questo elaborato potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla UICI.

Per tutto quanto non specificatamente previsto, si rinvia sia al Modello che alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001.

Articolo 2

Nomina, durata e revoca dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (di seguito "UICI") come funzione interna all'Associazione, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'UICI (MOG) .

La Direzione Nazionale dell'UICI provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita deliberazione, su proposta del Presidente Nazionale.

L'OdV viene nominato per un periodo coincidente con quello previsto per la durata in carica della Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Regolamento Generale dell'UICI.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo. I componenti dell'OdV sono rinnovabili.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'OdV:

- a) non possono rivestire incarichi esecutivi o delegati nella Direzione Nazionale;
- b) non possono svolgere funzioni operative;
- c) non possono ricoprire incarichi dirigenziali, nel caso dell'UICI essere componenti della Direzione Nazionale o del Consiglio Nazionale;
- d) non devono avere rapporti con, o far parte del nucleo familiare dei componenti della Direzione Nazionale o del Consiglio Nazionale, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non possono avere rapporti di lavoro, di consulenza e/o di collaborazione con l'Unione;
- f) devono avere e mantenere il requisito di onorabilità;
- g) devono avere e mantenere i requisiti di conferibilità e di compatibilità previsti dalla legge per i componenti dei Collegi sindacali.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'esistenza e la successiva persistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente al Presidente Nazionale l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) a g) nonché la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dalla Direzione Nazionale se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna dell'Unione ai sensi del Decreto 231/2001 o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura dell'Unione, l'eventuale allontanamento o sanzione disciplinare grave, coinvolgendo immediatamente la Direzione Nazionale.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Presidente Nazionale, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, la Direzione Nazionale provvede a nominare il nuovo Organismo.

Articolo 3

Poteri, requisiti, compiti e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha, in forza di legge, autonomi ed indipendenti poteri di iniziativa e controllo diretti a vigilare sulla attuazione e sull'osservanza del MOG, ma non potrà esercitare alcun potere coercitivo, di intervento o di sanzione, demandato invece ai competenti Organi o alle funzioni organizzative competenti dell'Unione. Nello svolgimento dei propri compiti, l'OdV sarà costantemente supportato dai Dirigenti associativi e dal Gruppo Dirigente dell'Unione. In capo a quest'ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle "deleghe" assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne:

- a) il controllo delle attività e delle aree di competenza;
- b) l'osservanza del MOG da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro sfera gerarchica e direzione;
- c) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà chiedere ai Dirigenti associativi specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello. Tutti i "soggetti" coinvolti all'interno dell'Unione sono tenuti a vigilare e informare l'OdV sulla corretta applicazione del MOG, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative. L'OdV, pertanto, per lo svolgimento dei suoi compiti avrà facoltà di:

- a) accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni riguardanti l'Unione a ogni livello: nazionale, regionale, territoriale;
- b) avvalersi delle Strutture dell'Unione, che sono tenute a collaborare;
- c) acquisire informazioni presso i dipendenti, consulenti e collaboratori, in relazione alle attività specifiche dell'Unione;
- d) chiedere al Presidente Nazionale l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno della Direzione Nazionale, connessi all'attività dell'OdV;
- e) chiedere ai dirigenti e titolari delle funzioni operative di partecipare alle sedute dell'OdV;
- f) avvalersi, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, di consulenti e/o collaboratori esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività specifiche specialistiche.

Le attività che l'OdV è chiamato ad assolvere, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto n. 231/2001, si riassumono come di seguito:

- vigilanza sull'effettività del MOG, quindi coerenza tra i comportamenti e il MOG istituito;
- esame dell'adeguatezza del MOG, ossia della sua reale capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del MOG, nella ipotesi in cui le analisi operate impongano di effettuare integrazioni o modifiche. Questo ultimo aspetto passa attraverso:
 - suggerimenti e proposte di adeguamento del MOG a organi o funzioni dell'Associazione in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto dell'UICI, a seconda della tipologia e della portata degli interventi;
 - controllo, da intendersi come verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

È necessario pertanto che l'OdV:

- sia dotato di effettivi e autonomi poteri di ispezione e controllo;
- abbia specifiche competenze e/o esperienze professionali di attività ispettiva, consulenziale, ovvero conoscenze tecniche idonee a garantire l'efficacia del controllo e della facoltà di proposta;
- abbia possibilità di accesso alle informazioni rilevanti dell'Associazione;
- sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti e figure tecniche di riferimento, nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

All'OdV, quindi, sono affidati i seguenti compiti:

VERIFICA E CONTROLLO:

- attuare le procedure di controllo previste dal MOG, anche tramite disposizioni interne di carattere informativo e/o propositivo;
- condurre ricognizioni sull'attività dell'Unione, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla struttura operativa, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati saranno riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG, nonché aggiornare la lista di informazioni trasmesse o tenute a disposizione;

- avere una panoramica dell'insieme delle funzioni dell'Unione, per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel MOG. A tal fine, l'OdV avrà accesso a tutta la documentazione ritenuta rilevante e verrà informato regolarmente dalle funzioni competenti:

- a) sugli aspetti dell'attività associativa soggette al rischio di commissione di Reati;
 - b) sui rapporti con i Consulenti e/o Collaboratori che operano per conto dell'Unione nell'ambito delle Attività Sensibili;
 - c) sulle operazioni di carattere straordinario;
- attivare e svolgere indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le figure professionali coinvolte, per acquisire ulteriori elementi di valutazione.

FORMAZIONE:

- definire i programmi di formazione per i dipendenti e i dirigenti, nonché i contenuti delle comunicazioni periodiche da inviare ai destinatari, finalizzate a favorire la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative volte a diffondere la conoscenza e l'osservanza del MOG e predisporre la documentazione interna necessaria finalizzata alla sua efficace attuazione;

SANZIONI:

- coordinarsi con le funzioni competenti e con gli organi dell'Ente per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari.

AGGIORNAMENTI:

- interpretare la normativa rilevante e verificarne la relativa adeguatezza del MOG;
- valutare le esigenze di aggiornamento del MOG, quando lo richieda la normativa o lo suggerisca l'esperienza attuativa;
- monitorare l'aggiornamento dell'organigramma ove sia descritta l'organizzazione dell'Unione nel suo complesso, con la specificazione delle aree, strutture e uffici (e relative funzioni), nonché l'evoluzione della struttura dell'ente, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del MOG.

VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MOG:

- Verifiche periodiche da parte dell'OdV sulla reale capacità del MOG di prevenire i Reati, coadiuvato anche da soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità e indipendenza. Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'Ente in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità delle stesse alle regole del MOG.

- Revisione di tutte le segnalazioni eventualmente ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei dipendenti e degli organi rispetto alla problematica della responsabilità penale.

Le verifiche saranno riportate nel report periodico e, in presenza di criticità rilevate, l'OdV suggerirà i miglioramenti da adottare.

- Report, informazioni e segnalazioni sono conservati dall'OdV in un apposito *database* informatico o cartaceo, per un periodo di almeno 5 anni.

Articolo 4

Pianificazione delle attività, regole di funzionamento, riunioni OdV

Le riunioni si svolgono, di norma, ogni quattro mesi e la documentazione relativa viene distribuita almeno tre giorni prima della seduta; le sedute si tengono di persona, per video o audio conferenza o in modo combinato.

Le riunioni tenute mediante mezzi di comunicazione sono consentite a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e trasmettere documenti.

Il Presidente Nazionale, anche su sollecitazione della Direzione Nazionale o dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale), ha facoltà di richiedere che l'Organismo di Vigilanza si riunisca in qualsiasi momento.

I verbali delle sedute, sottoscritti dai componenti presenti e conservati nell'archivio dell'OdV, sono redatti dal Segretario nominato dalla Presidenza Nazionale, e riportano tutte le decisioni assunte, comprensive delle principali considerazioni svolte.

Quest'ultimi conterranno in particolare, all'occorrenza, anche sintetica relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi, sulle verifiche specifiche evidenziate e sull'esito delle medesime.

I verbali dell'OdV vengono trasmessi al componente assente e alla Direzione Nazionale, tramite il Presidente Nazionale, per la presa d'atto.

Il Segretario dell'OdV raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni pervenute e le trasmette ai componenti dell'OdV in tempo utile per la relativa discussione, indicando tempestivamente al Coordinatore eventuali carenze dei flussi previsti dal Modello.

L'OdV, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.

Articolo 5

Compito di informazione tra organi sociali e OdV

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Ente in merito all'attuazione del Modello e all'eventuale evidenziazione di criticità.

Il Presidente Nazionale è il referente diretto, continuativo e costante dell'OdV che, comunque, predispone per la Direzione Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione descrittiva contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli effettuati e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e altri temi di maggior rilevanza. La relazione, altresì, indicherà il piano annuale delle attività previste per l'anno successivo.

L'OdV sarà informato tempestivamente, mediante apposite segnalazioni, dai Destinatari del MOG (Consulenti, Collaboratori, Dipendenti, Organi associativi e tutti coloro che operano in nome e/o per conto dell'UICI, qualunque sia il rapporto intercorrente), in merito a eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla fondata convinzione di avvenuta commissione, di Reati;
- i Dirigenti associativi, nonché i Capi Servizio di ciascun Ufficio, hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni di cui essi siano venuti a conoscenza, poste in essere da Dipendenti, Consulenti e Collaboratori;
- i Segnalanti, purché in buona fede, devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- le segnalazioni devono essere presentate dai dipendenti al superiore gerarchico, il quale provvederà a inoltrarle all'OdV. In caso di mancato inoltro da parte del superiore gerarchico o, comunque, nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la stessa potrà essere presentata direttamente all'OdV,

all'indirizzo e-mail: odv@uiciechi.it ovvero con lettera indirizzata a: ODV - UICI via Borgognona, 38 - 00187 Roma;

- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono adottati in conformità a quanto previsto al Capitolo 6 (Sistema sanzionatorio) del MOG;

- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano a "prima vista" irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate e/o documentate.

Articolo 6

Coordinamento

Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, il Presidente Nazionale UICI nomina un membro dell'Organismo Collegiale di Vigilanza con funzioni di Coordinatore.

Il Coordinatore cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

E' assistito dal Segretario, di cui all'art. 4.

Il Coordinatore, unitamente agli altri membri, rappresenta l'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni del Coordinatore spettano al componente più anziano d'età. In caso di impedimento prolungato o definitivo il Presidente dell'UICI, informato, provvede non appena possibile a nominare un nuovo Coordinatore.

Gli atti e le comunicazioni dell'OdV devono essere sottoscritti, per presa visione, dal Presidente Nazionale.

Articolo 7

Obblighi di riservatezza

I membri dell'OdV sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni assunte in relazione all'espletamento del loro mandato che dovranno essere gestite nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I membri devono assicurare la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi, e devono astenersi dal ricercare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs 231/2001.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV è trattata in conformità con il Testo Unico vigente in materia di protezione dei dati.

Articolo 8

Validità delle riunioni e delle decisioni

La riunione dell'OdV è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni vengono assunte all'unanimità; in caso di mancata unanimità prevale la decisione adottata a maggioranza. Nel qual caso deve essere informato tempestivamente il Presidente Nazionale.

Alle adunanze dell'OdV partecipano: il Presidente Nazionale, il Direttore generale ed il Segretario generale.

Inoltre, possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, anche altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, dirigenti associativi e funzionari, ecc.) che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa, qualora espressamente invitati dall'OdV.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'OdV e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della riunione.

Articolo 9

Autonomia di spesa

La Direzione Nazionale UICI assegna ogni anno all'OdV un budget di spesa per lo svolgimento della propria attività.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese eventuali da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi di dovere la sottoscrizione dei relativi impegni.

In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato preventivamente dal Presidente Nazionale.

Articolo 10

Raccolta e conservazione delle informazioni

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), costruito e aggiornato dal Segretario, il cui accesso è consentito, oltre che al Presidente Nazionale, esclusivamente ai componenti dell'OdV.

Articolo 11

Cause di rinuncia

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione al Presidente ed alla Direzione Nazionale.

L'eventuale integrazione dell'Organo, in caso di rinuncia o di decadenza di uno dei membri, può avvenire già nella riunione della Direzione Nazionale successiva.

Articolo 12

Revoca dell'Organismo di Vigilanza

La revoca dell'OdV è atto della Direzione Nazionale dell'UICI.

Articolo 13

Norme finali

Successivamente all'approvazione, il presente Regolamento viene comunicato al Presidente dell'UICI.

Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate dall'OdV per mezzo di decisioni validamente adottate dallo stesso.

Roma, 26/03/2019